

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b__- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 1 di 71	12/01/2026

IL SOLE 24 ORE S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 18 DICEMBRE 2025

IL SOLE 24 ORE S.p.A.
VIALE SARCA, 223, 20126, MILANO (MI)
PARTITA IVA: IT00777910159

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
		Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE	Pag. 2 di 71	Pag. 2 di 71

Indice

SEZIONE PRIMA – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	5
1.1 La Responsabilità amministrativa degli Enti	5
1.2 I reati previsti dal Decreto.....	6
1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto.....	8
1.4 Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa	28
1.5 I reati commessi all'estero	29
1.6 Le "Linee Guida" di Confindustria	29
SEZIONE SECONDA – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	31
2.1 Il Gruppo 24 ORE.....	31
2.2 Il Sole 24 ORE S.p.A.	31
2.3 La Governance e la struttura organizzativa de Il Sole 24 ORE.....	31
2.4 Destinatari.....	32
2.5 Finalità del Modello	32
2.6 Elementi fondamentali del Modello	33
2.7 La mappatura delle attività a rischio reato.....	41
2.8 Il sistema di controllo interno	42
2.9 Codice Etico e Modello 231.....	43
SEZIONE TERZA – ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44
3.1 Durata in carica, decadenza e revoca.....	44
3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	46
3.3 Flussi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza	48
3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello	49
3.5 Il ruolo dell'OdV rispetto alla gestione dei Dati Personali.....	51
SEZIONE QUARTA – SISTEMA SANZIONATORIO	52
4.1 Sanzioni per il personale dipendente non dirigente	52
4.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti	55
4.3 Misure nei confronti degli amministratori.....	55
4.4 Misure nei confronti degli apicali	56
4.4 Misure nei confronti dei fornitori e collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società.....	57
4.5 Sanzioni ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 ("whistleblowing")	57
4.6 Organi deputati all'applicazione delle sanzioni	57
SEZIONE QUINTA – DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	59
SEZIONE SESTA – ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	60

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 3 di 71	Pag. 3 di 71

**ALLEGATO 1 – ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA EX D. LGS. 231/2001 62**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 4 di 71	Pag. 4 di 71

Definizioni

Attività Sensibile

Attività aziendali dove potenzialmente si può realizzare la commissione dei reati espressamente richiamati all'interno del Decreto.

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Codice Etico

Codice Etico adottato dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A..

Decreto o D. Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Delega

L'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Destinatari

Tutti i soggetti, anche terzi, cui è rivolto il Modello e, in particolare: tutti gli organi sociali, i dipendenti, ivi compresi i dirigenti, i terzi in genere, che intrattengano rapporti negoziali con la Società quale che ne sia il contenuto e la finalità (ad es., partners commerciali o finanziari, consulenti, fornitori, agenti e mandatari in genere, ecc.) nonché tutti coloro che, coinvolti nelle attività e nei processi sensibili identificati, operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Direzioni Aziendali

Unità Organizzative definite all'interno dell'organigramma aziendale.

Matrice delle Attività a Rischio Reato

Il documento contenente le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Modello ovvero Modello 231

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

OdV o Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

Reati

Le fattispecie di reato considerate dal Decreto di cui all'Allegato 1 del Modello.

Società o Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE S.p.A., che ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 5 di 71	Pag. 5 di 71

Sezione Prima – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 La Responsabilità amministrativa degli Enti

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha, inoltre, inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa in organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 6 di 71	Pag. 6 di 71

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla, la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni*.

Si elencano di seguito le "categorie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna categoria:

1	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis);
3	Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter);
4	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis);
5	Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1);
6	Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter), dalla Legge 190/2012 e dalla Legge 69/2015;
7	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003, da ultimo modificati dalla L. 80/2025 di conversione del D.L. 48/2025 (art. 25 quater);

* In data 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge 23 settembre 2025, n. 132 ("Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"), che ha introdotto, tra l'altro, il reato di "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale" (art. 612 quater c.p.). La commissione di tale reato, che alla data di approvazione della presente versione del Modello non costituisce presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, potrebbe essere indice della commissione di altri reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 stesso. Anche in funzione di tale rischio, la Società disciplina l'impiego dell'Intelligenza Artificiale affinché lo stesso sia sottoposto ad adeguati livelli di controllo e vigilanza e garantendo che lo sviluppo e l'utilizzo di tale strumento avvenga conformemente alla normativa vigente, ai principali riferimenti internazionali e alle *best practice* di settore.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 7 di 71	Pag. 7 di 71

8	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater. 1);
9	Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D. Lgs. 39/2014 (art. 25 quinquies);
10	Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies);
11	Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
12	Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies);
13	Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D. Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio, come introdotto dalla Legge n. 186/2014 (art. 25 octies);
14	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotti dal D. Lgs. 184/2021 e modificati dalla L. 137/2023 (art. 25-octies.1);
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies);
16	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies);
17	Reati ambientali, introdotti dalla Legge n. 116/2009 e da ultimo modificati dalla Legge 147/2025 di conversione al DL 116/2025 (art. 25 undecies);
18	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012 (art. 25 duodecies);
19	Reato di razzismo e xenofobia, introdotto dalla Legge n. 167/2017 (art. 25 terdecies);
20	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati introdotto dalla Legge n. 39/2019 (Art. 25 quaterdecies);
21	Reati Tributari, introdotti dalla Legge n. 157/2019 (art. 25 quinquiesdecies);
22	Contrabbando, introdotto dal D.Lgs. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024 (art. 25 sexiesdecies);
23	Delitti contro il patrimonio culturale introdotto dalla Legge 22/2022 (art. 25 septiesdecies);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 8 di 71	Pag. 8 di 71

24	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici introdotto dalla Legge 22/2022 (art. 25 duodevicies);
25	Delitti contro gli animali, introdotti dalla Legge 82/2025 (art. 25 undevicies).

1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio definito dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Si riportano di seguito le sanzioni relative ai reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001:

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 316 bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	cinquecento quote. - Sanzione Pecuniaria da duecento a seicento quote se dal reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti		
art. 353 bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente		
art. 640, comma 2 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee		
art. 640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		
art. 640 ter c.p.	Frode informatica		
art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture		
art. 2 L. 898/1986	Frode in agricoltura		

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 491 bis c.p.	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	- Sanzione Pecuniaria prevista fino quattrocento quote.	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	- Interdizione dell'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 615 quater c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a quattrocento quote.	-
art. 617 quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	- Interdizione dell'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 617 quinquies c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	
art. 629, comma 3 c.p.	Estorsione informatica	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote	Interdizione dell'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Interdizione dell'esercizio dell'attività; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 635 bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	- Interdizione dell'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 635 ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	

art. 635 quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	
art. 635 quater.1 c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a quattrocento quote.	-
art. 635 quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	- Interdizione dell'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 640 quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a quattrocento quote.	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 1 comma 11 D. L. 105/2019	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a quattrocento quote.	-

Art. 24 ter - Delitti di criminalità Organizzata

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
art. 416 ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso		
art. 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso, anche straniera		
art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione		
art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	
art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.	Delitti in materia di armi		

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Parte 1 di 2)

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 314 c.p.	Peculato	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a duecento quote.	-
art. 314 bis c.p.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili		
art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui		
art. 317* c.p.	Concussione	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a duecento quote.	-
art. 319* c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a seicento quote. - Sanzione Pecuniaria da prevista da trecento quote fino a ottocento quote nel caso di profitto di rilevante entità.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica

art. 319 bis* c.p.	Circostanze aggravanti	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 319 ter* c.p.	Corruzione in atti giudiziari	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a seicento quote.	
art. 319 quater* c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	<u>Note:</u> <i>Art.321, 322, la sanzione Interdittiva si applica solo ai commi 2 e 4.</i>
art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	
art. 321* c.p.	Pene per il corruttore	Comma 1 e 3 - Sanzione Pecuniaria prevista fino duecento quote. Comma 2 e 4 - Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a seicento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <u>Note:</u> <i>Art.321, 322, la sanzione Interdittiva si applica solo ai commi 2 e 4.</i>
art. 322* c.p.	Istigazione alla corruzione	- Comma 1 e 3 - Sanzione Pecuniaria prevista fino duecento quote. - Comma 2 e 4 - Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a seicento quote.	
art. 322 bis c.p.	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Parte 2 di 2)

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite	- Sanzione Pecuniaria prevista fino duecento quote.	-

* Ai sensi dell'art. 25, co. 5 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)

Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 453* c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 454* c.p.	Alterazione di monete	- Sanzione Pecuniaria prevista fino cinquecento quote.	
art. 455* c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote (con possibilità di riduzione da un terzo alla metà).	
art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	- Sanzione Pecuniaria prevista fino duecento quote.	-

art. 459* c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote (con possibilità di riduzione di un terzo); - Sanzione Pecuniaria prevista fino duecento quote (con possibilità di riduzione di un terzo).	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 460* c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	- Sanzione Pecuniaria prevista fino cinquecento quote.	
art. 461* c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata		
art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	- Comma 1 - Sanzione Pecuniaria prevista fino trecento quote. - Comma 2 - Sanzione Pecuniaria prevista fino duecento quote.	-
art. 473* c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	- Sanzione Pecuniaria prevista fino cinquecento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 474* c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi		

*Ai sensi dell'art. 25 bis, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	- Sanzione Pecuniaria prevista fino cinquecento quote.	-
art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	- Sanzione Pecuniaria prevista fino ottocento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali		
art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	- Sanzione Pecuniaria prevista fino cinquecento quote.	-
art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine		-
art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci		-
art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale		-
art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari		-

Art. 25 ter - Reati societari			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 2621* c.c.	False comunicazioni sociali	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a quattrocento quote.	-
art. 2621-bis * c.c.	Fatti di lieve entità	- Sanzione Pecuniaria prevista da cento a duecento quote.	-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 13 di 71	Pag. 13 di 71

art. 2622* c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a seicento quote.	-
art. 2625, comma 2* c.c.	Impedito controllo	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a trecentosessanta quote.	-
art. 2626* c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a trecentosessanta quote.	-
art. 2627* c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a duecentosessanta quote.	-
art. 2628* c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a trecentosessanta quote.	-
art. 2629* c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a seicentosessanta quote.	-
art. 2629-bis* c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	-
art. 2632* c.c.	Formazione fittizia del capitale	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a trecentosessanta quote.	-
art. 2633* c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a seicentosessanta quote.	-
art. 2635* c.c.	Corruzione tra privati	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a seicento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 2635 – bis* c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a quattrocento quote.	
art. 2636* c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a seicentosessanta quote.	-
art. 2637* c.c.	Aggiotaggio	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	-
art. 2638, *comma 1 e 2 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a ottocento quote.	-
art. 54, D.Lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Sanzione Pecuniaria prevista da centocinquanta a trecento quote.	-

*Ai sensi dell'art. 25 ter, co. 3 D. Lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 14 di 71	Pag. 14 di 71

Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 270 c.p.	Associazioni sovversive	- Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; - Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico		
art. 270 ter c.p.	Assistenza agli associati		
art. 270 quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale		
art. 270 quater 1 c.p.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo		
art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale		
art. 270 quinquies 1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo		
art. 270 quinquies 2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro		
art. 270 quinquies 3 c.p.	Detenzione di materiale con finalità di terrorismo		
art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo		
art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione		
art. 280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi		
art. 280 ter c.p.	Atti di terrorismo nucleare		
art. 289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione		
art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo		
art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo		
art. 305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione		
art. 306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione		
art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata		
art. 1 L. n. 342/1976	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo		
art. 2 L. n. 342/1976	Danneggiamento delle installazioni a terra		
art. 3 L. n. 422/1989	Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse su piattaforma		
art. 1 D.L. n. 625/1979 - mod. in L. 15/1980	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica		

art. 2 Convenzione New York 09/12/1999

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (Convenzione di New York del 9 dicembre 1999)

Art. 25 quater 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a settecento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art.25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
art. 600 bis, comma 1 c.p.	Prostituzione minorile	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 600 bis, comma 2 c.p.	Prostituzione minorile	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	-
art. 600 ter, commi 1 e 2 c.p.	Pornografia minorile	- Per il primo e secondo comma, sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote. - Per il terzo e quarto comma, sanzione pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 600 quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	-
art 600- quater 1 c.p.	Pornografia virtuale	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
art. 600 quinquies c.p.c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 601 c.p.	Tratta di persone	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 603 bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	
art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a settecento quote.	-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 16 di 71	Pag. 16 di 71

Art. 25 sexies - Abusi di mercato			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 184 T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)*	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	-
art. 185 T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)*	Manipolazione di mercato	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	-

*Ai sensi dell'art. 25 sexies co. 2 D. Lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 589 c.p.	Omicidio colposo	- Sanzione Pecuniaria prevista pari a mille quote qualora il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale sia commesso in violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. - Sanzione Pecuniaria prevista non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento qualora il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	- Sanzione Pecuniaria prevista non superiore a duecentocinquanta quote.	

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 648* c.p.	Ricettazione	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a ottocento quote. - Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 648 bis* c.p.	Riciclaggio		
art. 648 ter* c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
art. 648 ter 1* c.p.	Autoriciclaggio		

Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 493-ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a ottocento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
art. 493 quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti	Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote.	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 17 di 71	Pag. 17 di 71

	strumenti di pagamento diversi dai contanti		contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 512 bis c.p.	Trasferimento fraudolento di valori	Sanzione Pecuniaria prevista da duecentocinquanta a seicento quote.	
art. 640-ter c.p.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote.	
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	- Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione Pecuniaria sino a cinquecento quote; - Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione Pecuniaria da trecento a ottocento quote	

Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 171* L. 633/41	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 171 bis* L. 633/41	Reati in materia di software e banche dati	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote.	
art. 171 ter* L. 633/41	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote.	
art. 171 septies* L. 633/41	Violazioni nei confronti della SIAE	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote.	
art. 171 octies* L. 633/41	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato.	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote.	

*Ai sensi dell'art. 25 octies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

*Ai sensi dell'art. 25 novies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 377- bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote.	-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 18 di 71	Pag. 18 di 71

Art. 25 Undecies - Reati ambientali (Parte 1 di 3)			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 452 bis c.p.*	Inquinamento ambientale	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a seicento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 452 quater c.p.*	Disastro ambientale	- Sanzione Pecuniaria prevista da seicento a novecento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 452 quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a cinquecento quote.	-
art. 452 sexies c.p.*	Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività	- Sanzione Pecuniaria prevista da cinquecento a novecento quote (comma 1); Sanzione Pecuniaria prevista da seicento a milleduecento quote (comma 2);	Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 452 septies c.p.	Impedimento del controllo	- Sanzione pecuniaria prevista fino a duecentocinquanta quote.	-
art. 452 terdecies c.p.	Omessa bonifica	- Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.	-
art. 452 quaterdecies c.p.*	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	- Sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (comma 1); - Sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote (comma 2); - Sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote (comma 3).	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 452 octies c.p.	Circostanze aggravanti	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a mille quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 727 bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a duecentocinquanta quote.	-
art. 733- bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	- Sanzione Pecuniaria prevista da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
L. 150/1992 art. 1, comma 1, art. 2 comma 1 e 2, art.6 comma 4	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a duecentocinquanta quote.	-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 19 di 71	Pag. 19 di 71

L. 150/1992 art. 1 comma 2	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	- Sanzione Pecuniaria prevista da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
L. 150/1992 art.3-bis	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote.	-
art. 137 commi 3, 5, primo periodo, e 13 D. Lgs. 152/2006	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	- Sanzione Pecuniaria prevista da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-

Art. 25 Undecies - Reati ambientali (Parte 2 di 3)			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 137 commi 2, 5, secondo periodo, e 11 D. Lgs. 152/2006.	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a trecento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 255 bis D. Lgs. 152/2006	Abbandono di rifiuti in casi particolari	- Sanzione Pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote.	-

art. 255 ter D. Lgs. 152/2006	Abbandono di rifiuti pericolosi	- Sanzione Pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote (comma 1); - Sanzione Pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote (comma 2).	
art. 256, commi 1 e 3, primo periodo, D. Lgs. 152/2006*	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a quattrocentocinquanta quote (comma 1, primo periodo); - Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a seicento quote (comma 1, secondo periodo); - Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a seicento quote (comma 3, primo periodo);	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006*	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 256, comma 1 bis, primo periodo, e 3 bis, primo periodo, D. Lgs. 152/2006*	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	- Sanzione Pecuniaria prevista da cinquecento a mille quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 256, comma 1-bis, secondo periodo, e 3 bis, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006*	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	- Sanzione Pecuniaria prevista da seicento a milleduecento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 256, commi 5 e 6, primo periodo, D. Lgs. 152/2006*	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	- Sanzione Pecuniaria prevista centocinquanta a duecentocinquanta quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 256 bis, D. Lgs. 152/2006*	Combustione illecita di rifiuti	- Sanzione Pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote (comma 1, primo periodo); - Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a seicento quote (comma 1, secondo periodo); - Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a ottocento (comma 3 bis, primo periodo); - Sanzione Pecuniaria prevista da cinquecento a mille quote (comma 3 bis, secondo periodo).	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 257 comma 1 D. Lgs. 152/2006	Bonifica dei siti	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a duecentocinquanta quote.	-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 21 di 71	Pag. 21 di 71

art. 257 comma 2 D. Lgs. 152/2006	Bonifica dei siti	- Sanzione Pecuniaria prevista da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
art. 258 D. Lgs. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	- Sanzione Pecuniaria prevista da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
art. 259 D. Lgs. 152/2006*	Spedizione illegale di rifiuti	- Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a quattrocentocinquanta quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 259 ter, D. Lgs. 152/2006	Delitti colposi in materia di rifiuti	- Sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e) diminuite da un terzo a due terzi.	-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 22 di 71	Pag. 22 di 71

Art. 25 Undecies - Reati ambientali (Parte 3 di 3)			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006	Sanzioni in materia di autorizzazioni, prescrizioni e limiti alle emissioni in atmosfera	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a duecentocinquanta quote.	-
L. 549/1993 art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera	- Sanzione Pecuniaria prevista da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
D. Lgs. 202/2007 art.9 comma 1	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	- Sanzione Pecuniaria prevista fino a duecentocinquanta quote.	-
D. Lgs. 202/2007 art. 8 comma 1 e 9, comma 2*	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	- Sanzione Pecuniaria prevista da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività;- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
D. Lgs. 202/2007 art. 8 comma 2*	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a trecento quote.	

* Ai sensi dell'art. 25 *undecies*, co. 7 D. Lgs. 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'**interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 23 di 71	Pag. 23 di 71

Art. 25 duodecies -Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art. 22 comma 12 bis	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: - numero di lavoratori irregolari superiore a tre; - impiego di minori in età non lavorativa; - sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	- Sanzione Pecuniaria prevista da cento a duecento quote.	-
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter*	Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, [...]	- Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a mille quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art. 12, comma 5*	Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stessi o nell'ambito delle attività punite dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in violazione delle norme del TU sull'immigrazione fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato.	- Sanzione Pecuniaria prevista da cento a duecento quote.	

*Ai sensi dell'art. 25 duodecies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 bise 1 ter, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata **non inferiore ad un anno**.

Art. 25 terdecies -Razzismo e xenofobia			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 604-bis c.p (comma 3) [l'art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p]*	Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.	- Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a ottocento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*Ai sensi dell'art. 25 terdecies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata **non inferiore ad un anno**.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___ - 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 24 di 71	Pag. 24 di 71

Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 1 e 4 Legge 401 del 1989*	1) Frodi in competizioni sportive 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	- Sanzione pecuniaria per i delitti fino a cinquecento quote ; Sanzione Pecuniaria per le contravvenzioni fino a duecentosessanta quote .	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*Ai sensi dell'art. 25 quaterdecies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 let. a), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata **non superiore ad un anno**.

Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
D. Lgs. 74/2000 Art. 2, co. 1 e 2 - <i>bis</i> *	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	- se gli elementi passivi fittizi superano i 100.000 euro, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ; - se gli elementi passivi fittizi non superano i 100.000 euro, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote .	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
D. Lgs. 74/2000 Art. 3*	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.	Sanzione pecuniaria per il delitto fino a cinquecento quote .	
D. Lgs. 74/2000 Art. 4*	Dichiarazione infedele	Sanzione pecuniaria per il delitto fino a trecento quote	
D. Lgs. 74/2000 Art. 5*	Omessa dichiarazione	Sanzione pecuniaria per il delitto fino a quattrocento quote	
D. Lgs. 74/2000 Art. 8, co. 1 e 2- <i>bis</i> *	Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro.	-se il valore complessivo delle fatture supera i 100.000 euro, sanzione pecuniaria per il delitto fino a cinquecento quote ; -se il valore complessivo delle fatture non supera i 100.000 euro, sanzione pecuniaria per il delitto fino a quattrocento quote .	
D. Lgs. 74/2000 Art. 10*	Occultamento o distruzione di documenti contabili.	Sanzione pecuniaria per il delitto fino a quattrocento quote .	
D. Lgs. 74/2000 Art. 10-quater*	Indebita compensazione	Sanzione pecuniaria per il delitto fino a quattrocento quote .	
D. Lgs. 74/2000 Art. 11*	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.	Sanzione pecuniaria per il delitto fino a quattrocento quote .	

*Ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando (Parte 1 di 2)			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 78, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024,	Contrabbando per omessa dichiarazione	Sanzione Pecuniaria fino a duecento quote*.	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi*.
art. 79, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Contrabbando per dichiarazione infedele		
art. 80, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine		
art. 81, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti		
art. 82, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti		
art. 83, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento		
art. 84, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Contrabbando di tabacchi lavorati		
art. 85, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati		
art. 86, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati		

*Ai sensi dell'art. 25 sexiesdecies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le pene interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 26 di 71	Pag. 26 di 71

Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando (Parte 2 di 2)			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 88, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024	Circostanze aggravanti del contrabbando	Sanzione Pecuniaria prevista fino a duecento quote*	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi*.
art. 40, D.Lgs. 504/1995	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici		
art. 40 bis, D.Lgs. 504/1995	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati		
art. 41, D.Lgs. 504/1995	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche		
art. 42, D.Lgs. 504/1995	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche		
art. 43, D.Lgs. 504/1995	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche		
art. 45, D.Lgs. 504/1995	Circostanze aggravanti		
art. 46, D.Lgs. 504/1995	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni		

*Ai sensi dell'art. 25 sexiesdecies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le pene interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il Patrimonio Culturale			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 518 bis c.p., L. 22/2022	Furto di beni culturali	Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a novecento quote.	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 518 ter c.p., L. 22/2022	Appropriazione indebita di beni culturali	Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a cinquecento quote.	
art. 518 quater c.p., L. 22/2022	Ricettazione di beni culturali	Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a novecento quote	
art. 518 octies c.p., L. 22/2022	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Sanzione Pecuniaria prevista da quattrocento a novecento quote	
art. 518 novies c.p., L. 22/2022	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Sanzione Pecuniaria prevista da 100 a quattrocento quote	
art. 518 decies c.p., L. 22/2022	Importazione illecita di beni culturali	Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a cinquecento quote	
art. 518 undecies c.p., L. 22/2022	Uscita o esportazioni illecite di beni culturali	Sanzione Pecuniaria prevista da duecento a cinquecento quote	
art. 518 duodecies c.p., L. 22/2022	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a settecento quote	
art. 518 quaterdecies c.p., L. 22/2022	Contraffazione di opere d'arte	Sanzione Pecuniaria prevista da trecento a settecento quote	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b__ - 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 27 di 71	Pag. 27 di 71

Art. 25 duodevices – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 518 sexies c.p., L. 22/2022	Riciclaggio di beni culturali	Sanzione Pecuniaria prevista da cinquecento a mille quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
art. 518 terdecies c.p., L. 22/2022	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Sanzione Pecuniaria prevista da cinquecento a mille quote.	

Art. 25 undevices - Delitti contro gli animali			
Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
art. 544 bis c.p.	Uccisione di animali	Sanzione Pecuniaria prevista fino a cinquecento quote	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 544 ter c.p.	Maltrattamento di animali		
art. 544 quater c.p.	Spettacoli o manifestazioni vietati		
art. 544 quinquies c.p.	Divieto di combattimenti tra animali		
art. 638 c.p.	Uccisione o danneggiamento di animali altrui		

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 28 di 71	Pag. 28 di 71

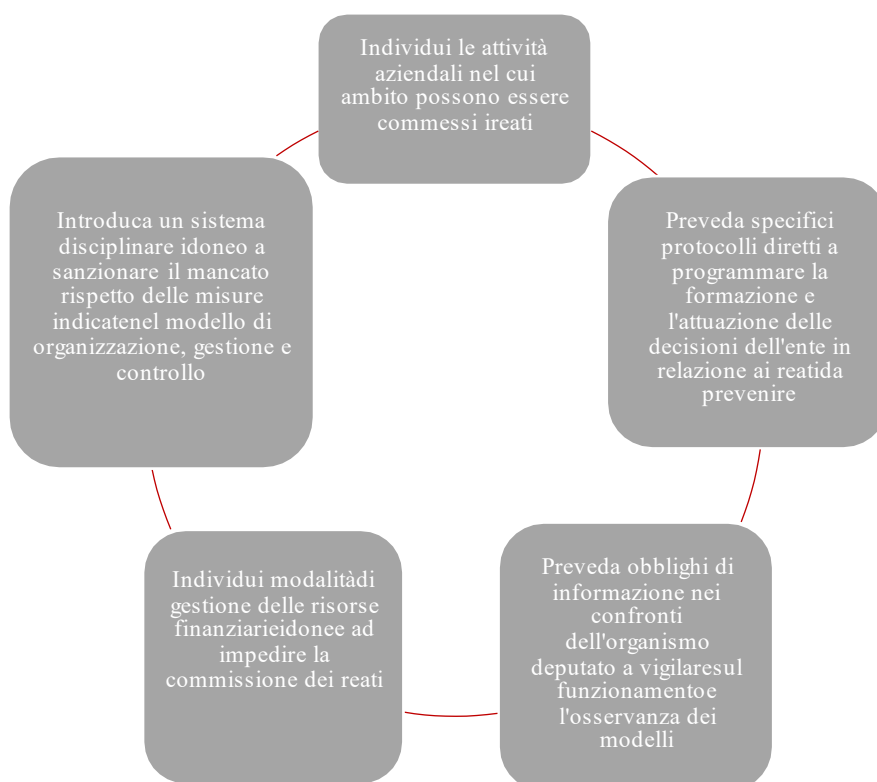
1.4 Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 29 di 71	Pag. 29 di 71

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati al di fuori dei confini nazionali. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che, gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano, anche in relazione ai reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

1.6 Le "Linee Guida" di Confindustria

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le "Linee Guida" di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state poi nuovamente aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 30 di 71	Pag. 30 di 71

approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014. Da ultimo, le Linee Guida di Confindustria sono state aggiornate a giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:
- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 31 di 71	Pag. 31 di 71

Sezione Seconda – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo de Il Sole 24 Ore S.p.A.

2.1 Il Gruppo 24 ORE

Il Gruppo 24 ORE è composto dalla società Il Sole 24 ORE S.p.A. che detiene la totalità del capitale sociale delle seguenti società del Gruppo 24 ORE:

- *24 ORE Cultura S.r.l.*, che progetta, organizza e realizza mostre e appuntamenti culturali attraverso una consolidata rete di relazioni con le principali istituzioni in Italia e nel mondo;
- *Il Sole 24 Ore Eventi S.r.l.*, che progetta e realizza sessioni formative attraverso l'organizzazione di eventi, *workshop* e forum rivolti a studenti, professionisti, aziende;
- *Il Sole 24 ORE UK Limited*, che si occupa di *marketing* e *advertising* nel mercato del Regno Unito;
- *Il Sole 24 ORE U.S.A. Inc.* che si occupa di *marketing* e *advertising* nel mercato americano.

2.2 Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE è la principale società editoriale multimediale attiva in Italia nel mercato dell'informazione economico-finanziaria, professionale e culturale indirizzando la propria offerta al pubblico, alle categorie professionali, alle imprese e alle istituzioni finanziarie.

L'offerta informativa de Il Sole 24 ORE, quotidiano leader nell'informazione economica, finanziaria e normativa, è integrata dai servizi forniti dall'agenzia di stampa Radiocor Plus (leader italiana nell'informazione finanziaria), dal portale www.ilsole24ore.com e dall'emittente radiofonica Radio24. Il relativo mercato pubblicitario della Società si estende ai mezzi stampa, radio e *digital*.

Nell'ambito dei servizi offerti ai professionisti nonché alle imprese, la Società occupa una posizione di *leadership* a proprietà interamente italiana, fornendo un'offerta integrata di prodotti e servizi editoriali con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di aggiornamento e approfondimento di professionisti, imprese e pubblica amministrazione su tematiche di natura fiscale, giuridico-normativa ed economico-finanziaria.

2.3 La Governance e la struttura organizzativa de Il Sole 24 ORE

La Società adotta un sistema di amministrazione tradizionale i cui organi sociali sono rappresentati dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, mentre la revisione contabile è affidata ad una società di revisione esterna.

L'Assemblea degli Azionisti ha il compito di prendere le decisioni più rilevanti per la vita della Società tra cui la nomina degli organi sociali, l'approvazione del bilancio e le modifiche dello Statuto, al di fuori dei casi consentiti al Consiglio di Amministrazione, in conformità alle previsioni statutarie.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 32 di 71	Pag. 32 di 71

Il Consiglio di Amministrazione, cui spetta la gestione dell'impresa, ha delegato parte delle proprie competenze all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza legale della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, nonché all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri loro conferiti.

2.4 Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i componenti degli organi sociali, per il *management* e i dipendenti de Il Sole 24 ORE, nonché per tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società e per i soggetti terzi, di qualunque categoria, che intrattengano rapporti negoziali con la Società indipendentemente dal contenuto e della finalità (di seguito i "Destinatari").

2.5 Finalità del Modello

Nell'ambito del contesto illustrato, Il Sole 24 ORE è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello sensi del D. Lgs.231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla Legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 33 di 71	Pag. 33 di 71

2.6 Elementi fondamentali del Modello

Il Modello si compone della presente "Parte Generale", nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello 231 oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (il "Sistema dei controlli preventivi", il "Sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori", le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ed il processo di aggiornamento nel tempo) e delle "Parti Speciali" riportanti i rischi-reato identificati e i correlati principi di comportamento e controllo a prevenzione degli stessi.

Di seguito l'elenco delle Parti Speciali che compongono il Modello e riguardanti i reati potenzialmente applicabili alla Società:

- Parte Speciale A – "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e "Reati di corruzione tra privati";
- Parte Speciale B – "Reati informatici";
- Parte Speciale C – "Reati di criminalità organizzata";
- Parte Speciale D – "Reati societari";
- Parte Speciale E – "Delitti contro la personalità individuale";
- Parte Speciale F – "Abusi di Mercato"
- Parte Speciale G – "Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";
- Parte Speciale H – "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
- Parte Speciale I – "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore";
- Parte Speciale L – "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";
 - Parte Speciale M – "Reati ambientali";
- Parte Speciale N – "Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- Parte Speciale O – "Reati di Razzismo e Xenofobia";
- Parte Speciale P – "Reati Tributari";
- Parte Speciale Q – "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori";
- Parte Speciale R – "Delitti contro il patrimonio culturale".

Il rischio di commissione dei reati riportati nella seguente tabella, per quanto non si possa escludere tout court, è stato ritenuto estremamente remoto e ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___ - 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 34 di 71	Pag. 34 di 71

Famiglia di reato	Articolo ex D. Lgs. 231/2001 / reato presupposto			Fattispecie di reato	Applicabilità a Il Sole 24 Ore S.p.A.
Reati contro la Pubblica Amministrazione	art. 24	Codice penale	art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (es. società agroalimentari).
		L. 898/1986	art. 2	Frode in agricoltura	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (es. società agroalimentari).
Reati informatici	art. 24 bis	Codice penale	art. 635 quater.1	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (es. società informatiche).
			art. 617 quinquies	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (es. società informatiche).
			art. 629 comma 3	Estorsione informatica	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (es. società informatiche).
		D.L. 105/2019	Art. 1, comma 11	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (es. società informatiche).

Famiglia di reato	Articolo ex D. Lgs. 231/2001 / reato presupposto			Fattispecie di reato	Applicabilità a Il Sole 24 Ore S.p.A.
Delitti di criminalità organizzata	art. 24 ter	Codice penale	art. 416-ter	Scambio elettorale e politico-mafioso	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
		Codice di procedura penale	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			D.P.R. 309/1990 (TU. Sufefacienti)	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti o psicotrope	N/A in quanto l'attività aziendale non prevede la gestione di sostanze qualificabili come stupefacenti o psicotrope.
		D.P.R. 43/1973	art. 291 quater D.P.R. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			Legge 203/91	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (es. organizzazioni illecite e di stampo criminale o comunque in assenza di solidi presupposti di liceità).
		Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 416	Associazione per delinquere	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			art. 416- bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
		Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 291- quater D.P.R. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti o psicotrope	N/A in quanto l'attività aziendale non prevede la gestione di sostanze qualificabili come stupefacenti o psicotrope.
		Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	D. Lgs. 286/1998 "Traffico di migranti" art. 12	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale	N/A alla Società in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale, pertanto lontane dalla Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.

Famiglia di reato	Articolo ex D. Lgs. 231/2001 / reato presupposto			Fattispecie di reato	Applicabilità a Il Sole 24 Ore S.p.A.
Reati contro la Pubblica Amministrazione	art. 25	Codice penale	art. 314 c.p.	Peculato	N/A alla Società, in quanto la fattispecie di reato si configura in una realtà aziendale a partecipazione pubblica o in realtà in cui, per il ruolo ricoperto, i dipendenti si qualificano come Incaricati di pubblico servizio.
			art. 314 bis	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	N/A alla Società, in quanto la fattispecie di reato si configura in una realtà aziendale a partecipazione pubblica o in realtà in cui, per il ruolo ricoperto, i dipendenti si qualificano come Incaricati di pubblico servizio.
			art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	N/A alla Società, in quanto la fattispecie di reato si configura in una realtà aziendale a partecipazione pubblica o in realtà in cui, per il ruolo ricoperto, i dipendenti si qualificano come Incaricati di pubblico servizio.
			art. 319 bis	Circostanze aggravanti	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. società appartenenti alla filiera del Monopolo).
			art. 454	Alterazione di monete	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. società appartenenti alla filiera del Monopolo).
			art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. società appartenenti alla filiera del Monopolo).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 36 di 71	Pag. 36 di 71

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___ - 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 37 di 71	Pag. 37 di 71

Famiglia di reato	Articolo ex D. Lgs. 231/2001 / reato presupposto			Fattispecie di reato	Applicabilità a Il Sole 24 Ore S.p.A.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali	art. 25 quater 1	Codice penale	art. 583 bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. società ospedaliera).
Delitti contro la personalità individuale	art.25 quinquies	Codice penale	art. 600	Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù	N/A in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale. Tali condotte risultano pertanto lontane dalla connotazione della Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione, opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			art. 600- bis, comma 1	Prostituzione minorile	N/A in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale. Tali condotte risultano pertanto lontane dalla connotazione della Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione, opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			art. 600- ter, commi 1 e 2	Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale	N/A in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale. Tali condotte risultano pertanto lontane dalla connotazione della Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione, opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			art. 600 quater	Detenzione di materiale pedopornografico	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto potrebbe potenzialmente manifestarsi in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. società editoriali, di moda e reclutamento).
			art. 600 quater 1	Pornografia virtuale	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto potrebbe potenzialmente manifestarsi in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. società editoriali, di moda e reclutamento).
			art. 600 quinquies	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto potrebbe potenzialmente manifestarsi in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g., agenzie di viaggi o organizzatrici di eventi).
			art. 601	Tratta di persone	N/A in quanto la fattispecie di reato si sostanzia in condotte ascrivibili generalmente ad organizzazioni illecite e di stampo criminale. Tali condotte risultano pertanto lontane dalla connotazione della Società che, per sua natura, storia e caratterizzazione, opera nel mercato su solidi presupposti di liceità.
			art. 602	Acquisto e alienazione di schiavi	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto potrebbe potenzialmente manifestarsi in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. società editoriali, di moda e reclutamento).
			art. 609 undecies	Adescamento di minorenni	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto potrebbe potenzialmente manifestarsi in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. società editoriali, di moda e reclutamento).
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	art. 25 octies. 1	Codice penale	Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 25 novies	L. 633/1941	art. 171 octies	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato	N/A in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (e.g., società di broadcasting).
Reati ambientali	art. 25 undecies	Codice penale	art. 452 quater	Disastro ambientale	N/A alla Società, in quanto la condotta prevista dal reato presupposto non si configura nelle attività operative della Società.
			art. 452 sexies	Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività	N/A in quanto la Società non gestisce, nell'ambito della propria operatività, sostanze ad alta radioattività.
			art. 452 octies	Circostanze aggravanti	N/A alla Società, in quanto tale reato non risulterebbe idoneo a procurare un possibile vantaggio alla Società.
			art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	N/A in quanto le attività societarie non implicano l'impiego di specie animali o vegetali selvatiche protette.
			art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	N/A alla Società, in quanto la sede aziendale non risulta localizzata all'interno / in prossimità di un sito protetto.
		L. 150/1992	artt. 1, 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	N/A in quanto le attività societarie non implicano l'impiego di specie animali o vegetali in via di estinzione.
		Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006)	Art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
		Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006)	art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti	N/A alla Società, in quanto la condotta prevista dal reato presupposto non si configura nelle attività operative della Società (es. la Società non è sita in territorio che necessita di bonifica di siti).
		Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006)	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
		L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
		D. Lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società (e.g. entità operanti nel trasporto di idrocarburi).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___ - 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 38 di 71	Pag. 38 di 71

Famiglia di reato	Articolo ex D. Lgs. 231/2001 / reato presupposto			Fattispecie di reato	Applicabilità a Il Sole 24 Ore S.p.A.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25 duodecies	D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)	art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter	Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, qualora: a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti. Il reato è aggravato qualora siano integrate due o più delle condizioni di cui sopra, nonché nei casi in cui i fatti di cui sopra: a) siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
		D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)	art. 12, comma 5	Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stessi o nell'ambito delle attività punite dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in violazione delle norme del TU sull'immigrazione e fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato.	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 25 quaterdecies	Legge 13 dicembre 1989, n. 401	art. 1	Frode in competizioni sportive	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 4	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___ - 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 39 di 71	Pag. 39 di 71

Famiglia di reato	Articolo ex D. Lgs. 231/2001 / reato presupposto		Fattispecie di reato		Applicabilità a Il Sole 24 Ore S.p.A.
Contrabbando	Art. 25 sexiesdecies	Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024	art. 78	Contrabbando per omessa dichiarazione	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 79	Contrabbando per dichiarazione infedele	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 80	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 81	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 82	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 83	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 84	Contrabbando di tabacchi lavorati	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 85	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 86	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 88	Circostanze aggravanti del contrabbando	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
	D.Lgs. n. 504/1995		art. 40	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 40 bis	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 41	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 42	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 43	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 45	Circostanze aggravanti	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 46	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___ - 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 40 di 71	Pag. 40 di 71

Famiglia di reato	Articolo ex D.Lgs. 231/2001 / reato presupposto		Fattispecie di reato		Applicabilità a Il Sole 24 Ore S.p.A.
Delitti contro il patrimonio culturale	art. 25 septiesdecies	L. 22/2022	art. 518-bis c.p.	Furto di beni culturali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 518-ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 518-quater c.p.	Ricettazione di beni culturali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 518-octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 518-novies c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 518-decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 518-undecies c.p.	Uscita o esportazioni illecite di beni culturali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 518-quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25-duodevices	L. 22/2022	art. 518-sexies	Riciclaggio di beni culturali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.
			art. 518-terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società.

Famiglia di reato	Articolo ex D. Lgs. 231/2001 / reato presupposto		Fattispecie di reato	Applicabilità a Il Sole 24 Ore S.p.A.	
Delitti contro gli animali	art. 25-undecies	Codice penale	art. 544- bis c.p.	Uccisione di animali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società
			art. 544- ter c.p.	Maltrattamento di animali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società
			art. 544- quater c.p.	Spettacoli o manifestazioni vietati	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società
			art. 544- quinquies c.p.	Divieto di combattimenti tra animali	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società
			Art. 638 c.p.	Uccisione o danneggiamento di animali altrui	N/A in quanto la condotta prevista dal reato presupposto si sostanzia in attività distanti dal business e dalle caratteristiche della Società

Gli elementi fondamentali, sviluppati da Il Sole 24 ORE nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:



La mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto.



La previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello) a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati.



L'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 41 di 71	Pag. 41 di 71



L'adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.



Lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione Quinta della presente Parte Generale).

2.7 La mappatura delle attività a rischio reato

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale, che individua le direzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti apicali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare, l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- delle deliberazioni e le relazioni degli organi amministrativi e di controllo;
- del corpus normativo aziendale (i.e. procedure, policy, etc.) e del sistema dei controlli in generale;
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a giugno 2021;
- della "storia" della Società, ovvero degli eventuali accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà aziendale nel suo trascorso.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie de Il Sole 24 ORE.

Detto documento è custodito presso la sede della Società, rendendola disponibile per eventuale consultazione agli amministratori, ai sindaci, all'Organismo di Vigilanza e a

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 42 di 71	Pag. 42 di 71

chiunque sia legittimato a prenderne visione.

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato sono rappresentate, le c.d. "attività sensibili", i.e. attività aziendali potenzialmente associabili ai reati dei quali è ritenuta possibile la commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione degli illeciti.

2.8 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il sistema di controllo interno de Il Sole 24 ORE si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il Sistema Normativo Interno;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

L'attuale sistema di controllo interno de Il Sole 24 ORE, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- "ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua": ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale gli enti aziendali preposti possono procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- "nessuno può gestire in autonomia un intero processo": il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, il sistema prevede che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- "documentazione dei controlli": l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere sempre documentata (eventualmente attraverso la redazione di verbali).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 43 di 71	Pag. 43 di 71

2.9 Codice Etico e Modello 231

La Società ha adottato un Codice Etico, che sancisce valori e regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte dei propri organi sociali, dipendenti e ai terzi.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il Codice Etico adottato afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del presente Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 44 di 71	Pag. 44 di 71

Sezione Terza – Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE ha istituito l'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri, di cui uno con il ruolo di Presidente, funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;
- **Professionalità:** requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispone il componente dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società;
- **Continuità d'azione:** con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale de Il Sole 24 ORE. In particolare, il requisito in esame è garantito dalla presenza nell'Organismo di non meno di un dipendente della Società.

3.1 Durata in carica, decadenza e revoca

L'organismo di Vigilanza è di natura collegiale, formato da tre componenti i quali restano in carica tre anni dal conferimento dell'incarico e sono in ogni caso rieleggibili.

La durata dell'incarico, una volta scaduto, s'intende comunque comprensiva del periodo di prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo.

Sono stati scelti soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non devono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere parte dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Questi ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 45 di 71	Pag. 45 di 71

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in more uxorio, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) componenti del Consiglio di Amministrazione, (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia all'Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza in ogni momento ma solo per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'OdV e alla nomina di un *interim* o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 46 di 71	Pag. 46 di 71

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'OdV stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R; il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

L'Organismo di Vigilanza ha definito, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento Organizzativo dell'Organismo di Vigilanza de Il Sole 24 ORE S.p.A.", trasmesso al Consiglio di Amministrazione per informativa e presa d'atto.

3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 47 di 71	Pag. 47 di 71

- segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

FUNZIONI	
• coordinarsi e collaborare con le Direzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato	• verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica e numero di fax), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo
• verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società	• effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio reato
• svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre alla Direzione Centrale Personale, Organizzazione e Sostenibilità preposta all'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Società, l'eventuale prescrizione dei provvedimenti di cui alla Sezione Quarta del Modello	• verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio
• segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello da parte degli amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa	• segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, laddove fondate

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 48 di 71	Pag. 48 di 71

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

POTERI	
• emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre nonché aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Funzioni aziendali	• ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
• compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Direzione competente o al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso	• disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società
• accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001	• ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'OdV può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che svolgeranno le suddette mansioni in nome e per conto dell'OdV stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo di Vigilanza nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato.

3.3 Flussi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 49 di 71	Pag. 49 di 71

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli organi sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite *reporting* diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi sociali per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

L'attività di *reporting* sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'OdV ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Società, diretti a consentire all'OdV stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'OdV medesimo.

I destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico.

A tal fine, a seguito dell'introduzione della L. n. 179/2017 e del D. Lgs. 24/2023, ed ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 231/2001 le segnalazioni inerenti eventuali violazioni o presunte tali del Modello e/o del Codice Etico potranno essere trasmesse alla Società mediante il portale "*whistleblowing*", raggiungibile al seguente indirizzo

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 50 di 71	Pag. 50 di 71

web: <https://ilsole24ore.integrityline.com>, idoneo a garantire, nella ricezione e gestione della segnalazione scritta e/o orale, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione anche al fine di prevenire e/o evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. L'accesso al portale *whistleblowing* è riservato al Responsabile della Funzione *Internal Audit*.

Attraverso tale portale viene assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, la Società non effettuerà azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) o discriminerà in alcun modo in ambito lavorativo il personale della Società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al rispetto del Codice Etico, del Modello, delle procedure aziendali o comunque delle normative di legge.

L'Organismo di Vigilanza, a cui il Responsabile *Internal Audit* invierà in forma anonimizzata le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni o presunte tali del Modello e/o del Codice Etico, valuterà le segnalazioni pervenute unitamente agli alti membri del comitato etico a ciò preposto, e potrà chiedere, qualora lo ritenga opportuno, un confronto con il segnalante per ottenere maggiori informazioni, anche in presenza ove il segnalante dia la propria disponibilità in tal senso, che con il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate potrebbero comportare la necessità di richiedere maggiori dettagli al segnalante, in assenza dei quali potrebbe esser impossibile attivare le opportune verifiche; mentre saranno perseguite le segnalazioni di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'OdV:

- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico che integrino violazioni del Decreto, ritenute fondate da parte del personale dipendente, ne darà immediata comunicazione per iscritto alla Direzione Centrale Personale, Organizzazione e Sostenibilità per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico che integrino violazioni del Decreto, ritenute fondate, da parte di figure apicali della Società, ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico che integrino violazioni del Decreto, ritenute fondate, da parte degli amministratori della Società, ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte attraverso il portale *whistleblowing* rimarranno ivi custodite nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 51 di 71	Pag. 51 di 71

3.5 Il ruolo dell'OdV rispetto alla gestione dei Dati Personali

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ha declinato i ruoli di titolare e responsabile del trattamento, ai fini data protection, nonché le relative responsabilità.

Il Regolamento definisce:

- **titolare del trattamento** (art. 4, n. 7): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; e
- **responsabile del trattamento** (art. 4, n. 8): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Come evidenziato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel parere (del 12 maggio 2020) espresso su richiesta dell'Associazione degli Organismi di Vigilanza, l'OdV pur essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non può essere considerato autonomo titolare del trattamento, considerato che i compiti di iniziativa e controllo propri dell'OdV non sono determinati dall'Organismo stesso, bensì dalla legge che ne indica i compiti e dall'organo dirigente che nel modello di organizzazione e gestione definisce gli aspetti relativi al funzionamento compresa l'attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza (art. 6, commi 1 e 2 d.lgs. n. 231/2001).

In tale contesto normativo, nello svolgere le sue attività l'Organismo di Vigilanza de Il Sole 24 ORE SpA è dunque tenuto a seguire quanto definito all'interno del documento *"Autorizzazione al trattamento dei dati personali"* e del *"Compendio delle principali regole aziendali per la tutela della Privacy e per la sicurezza dei dati aziendali"*, oltre a:

- rispettare i principi generali previsti in materia di protezione dei Dati Personali;
- trattare esclusivamente i Dati Personali necessari per l'espletamento delle sue funzioni e/o compiti;
- mantenere la massima riservatezza sui Dati Personali dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue attività;
- partecipare alle attività formative previste dal Titolare;
- attenersi alle procedure aziendali per il trattamento dei dati personali;

osservare tutte le misure di sicurezza, già in atto o successivamente disposte dalla Società, atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o trattamento non consentito dei Dati Personali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 52 di 71	Pag. 52 di 71

Sezione Quarta – Sistema Sanzionatorio

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'irrogazione di una condanna penale nei confronti del dipendente, del dirigente o del soggetto apicale o dall'instaurarsi di un procedimento penale e finanche dalla commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare, costituisce "Comportamento Rilevante", che determina l'applicazione di eventuali sanzioni, ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel presente Modello 231.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà essere ispirata al principio di proporzionalità e gradualità ed in particolare nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto degli aspetti oggettivi e soggettivi della Comportamento Rilevante.

In particolare, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si tiene conto delle:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:

- commissione di più violazioni con la medesima condotta;
- recidiva del soggetto agente;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;
- condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

4.1 Sanzioni per il personale dipendente non dirigente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 53 di 71	Pag. 53 di 71

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
 - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 54 di 71	Pag. 54 di 71

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dai CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo di cinque (5) giorni, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicati, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal rispettivo CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 55 di 71	Pag. 55 di 71

4.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

Le violazioni, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello sono di seguito dettagliate, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune fattispecie di Comportamento rilevante:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazioni delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi indicati nel Modello;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere ad altri Destinatari del presente Sistema Disciplinare o di cui comunque si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad aree sensibili.

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si applicano le sanzioni previste dal vigente CCNL, in base al giudizio di gravità dell'infrazione e di adeguatezza della sanzione.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

4.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle contenute nella documentazione ad esso integrante, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 56 di 71	Pag. 56 di 71

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

4.4 Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni le seguenti fattispecie di condotte:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa dell'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovra ordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 57 di 71	Pag. 57 di 71

4.4 Misure nei confronti dei fornitori e collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti dei fornitori e collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società, viene prevista una clausola contrattuale - da inserire nel contratto di riferimento del fornitore - che stabilisce l'obbligo, con relativa sanzione, di attenersi alle regole di condotta del Codice di comportamento e del Modello 231 del Il Sole 24 Ore SpA.

4.5 Sanzioni ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 ("whistleblowing")

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. "whistleblowing"), sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione, ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione, violi l'obbligo di riservatezza, o compia atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua segnalazioni, comminabili anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"), nel rispetto delle condizioni di cui al D. Lgs. 24/2023, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

4.6 Organi deputati all'applicazione delle sanzioni

La competenza ad accertare l'illecito e ad irrogare la sanzione è distinta a seconda della posizione dell'incolpato nell'ambito della Società, al fine di garantire un'indipendenza di giudizio ed evitare possibili conflitti di interesse.

In particolare, l'organo deputato ad applicare le sanzioni è:

- il Collegio Sindacale, per gli illeciti commessi dagli amministratori;
- il Consiglio di Amministrazione, per gli illeciti commessi dall'Amministratore Delegato;
- l'Amministratore Delegato, per gli illeciti commessi da dirigenti che non rivestano la carica di Amministratore Delegato e da quadri;
- l'Amministratore Delegato per gli illeciti commessi da impiegati, collaboratori e terzi (fornitori, appaltatori, consulenti ecc.).

Per quanto riguarda infine le sanzioni disciplinari relative alle infrazioni delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, la competenza decisionale è rimessa al soggetto qualificato all'interno della Società come "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 58 di 71	Pag. 58 di 71

co. 1, lett. b) D. Lgs. 81/08, mentre nei confronti di quest'ultimo sarà l'organo amministrativo che lo ha nominato.

In ogni caso l'organo deputato ad irrogare la sanzione riferirà all'Organismo di Vigilanza e al vertice amministrativo della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 59 di 71	Pag. 59 di 71

Sezione Quinta – Diffusione del Modello

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, la Direzione Centrale Personale, Organizzazione e Sostenibilità promuove, nei confronti dei neo assunti, l'informativa relativa al Modello 231 predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico, rendendo disponibili entrambi i documenti nella sezione di *on-boarding* della *intranet* aziendale e/o consegnando una copia degli stessi;
- possibilità di accesso ad un'ampia sezione della intranet aziendale appositamente dedicata al Modello 231 ed al Codice Etico;
- affissione nelle bacheche, ove presenti, di copia del Modello 231 e copia del Codice Etico, al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutti i dipendenti.

La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi adeguati ad assicurare una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

I corsi sono a carattere obbligatorio e la Direzione Centrale Personale, Organizzazione e Sostenibilità provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione generale - relativa alle attività di informazione e formazione - sarà conservata a cura della Direzione Centrale Personale, Organizzazione e Sostenibilità e resa disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto legittimato a prenderne visione. La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello 231 anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione on line sul sito Internet della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 60 di 71	Pag. 60 di 71

Sezione Sesta – Adozione e aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

Tuttavia, è affidato all'Amministratore Delegato il compito di apportare in autonomia, ove risulti necessario, modifiche di carattere meramente formale o descrittivo, non sostanziali, con ciò intendendo modifiche che non hanno un impatto sui contenuti della mappatura dei rischi e sulle parti speciali.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile di Funzione per i programmi di formazione per il personale;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

I Responsabili delle Funzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 61 di 71	Pag. 61 di 71

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 62 di 71	Pag. 62 di 71

Allegato 1 – Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 63 di 71	Pag. 63 di 71

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629 comma 3);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 105/2019).

3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Scambio elettorale politico -mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti in materia di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Reati in materia di immigrazione clandestina (D. Lgs.286/1998 "Traffico di migranti" art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 64 di 71	Pag. 64 di 71

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002, modificati dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015 (art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
		Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE	Pag. 65 di 71	Pag. 65 di 71

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 c.p.).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003, da ultimo modificati dalla L. 80/2025 di conversione del D.L. 48/2025 (art. 25 quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Confisca (art. 270 septies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
		Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE	Pag. 66 di 71	Pag. 66 di 71

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
 - Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse su piattaforma (art. 3, L. n. 422/1989);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D. Lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv. New York 9/12/1999);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
9. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati da ultimo dalla L. n. 199/2016 (art. 25 quinquies):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 ter);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 e da ultimo modificati con legge 23 marzo 2016 n. 41] (art. 25 septies):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 67 di 71	Pag. 67 di 71

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

12. Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 231/2007 (art. 25 octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, Legge 633/41);
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis, Legge 633/41);
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171 ter, Legge 633/41);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies, Legge 633/41);
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 octies, Legge 633/41).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (Art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 121/2011 e da ultimo modificati dalla Legge 147/2025 di conversione del DL 116/2025 (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 68 di 71	Pag. 68 di 71

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- Circostanze aggravanti (452-octies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. 150/1992);
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (art 255-bis D. Lgs. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D. Lgs. 152/2006);
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D. Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D. Lgs. 152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D. Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D. Lgs. 152/2006);
- Sanzioni in materia di autorizzazioni, prescrizioni e limiti alle emissioni in atmosfera (art. 279 D. Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3 L. 549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8, 9 D. Lgs. 202/2007).

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, qualora:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 69 di 71	Pag. 69 di 71

- a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti (art. 12, comma 3 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (art. 12, comma 3 bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

Il reato è aggravato qualora siano integrate due o più delle condizioni di cui sopra, nonché nei casi in cui i fatti di cui sopra:

- a) siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (art. 12, comma 3 ter D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stessi o nell'ambito delle attività punite dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in violazione delle norme del TU sull'immigrazione fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato.

18. Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies), introdotto dalla Legge n. 654/1975:

- Diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (art. 3, comma 1 Legge n. 654/1975);
- Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. (art. 3, comma 3 bis Legge n. 654/1975).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00	
			Ver. 08.00	
	PARTE GENERALE		Pag. 70 di 71	Pag. 70 di 71

19. Frode in Competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Frodi in Competizioni Sportive. (art. 1, Legge n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività. (art. 4 L. 401/1989)

20. Reati Tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

21. Reati di Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024)
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024);
-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		POL-GRUPPO-2b___- 08.00
			Ver. 08.00
	PARTE GENERALE	Pag. 71 di 71	Pag. 71 di 71

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis, D.Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42, D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43, D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45, D.Lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995);

22.Delitti contro il Patrimonio Culturale

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- Uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

23.Riciclaggio di Beni Culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

24.Delitti contro gli animali (art. 25 undevicies)

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.);
 - Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.);
 - Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.);
 - Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.);
 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).
-